

L'estensore

Il Responsabile
dell'Ufficio

Vacante

Il Direttore

Ing. Marcello D'Alberto



UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE SISMA 2016

Sede di Teramo

DETERMINAZIONE N. 2

DEL 16.08.2017

Ufficio Speciale Ricostruzione Sisma 2016 - Abruzzo

Oggetto: DGR n. 766/2016 e DGR 267/2017 – Regolamento di organizzazione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione

Il Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Sisma 2016 – Regione Abruzzo

VISTA la Costituzione della Repubblica italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Abruzzo;

VISTA la L.R. 14 settembre 1999, n. 77 "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo";

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito con modificazione nella Legge 15 dicembre 2016 n. 229 e ss.mm.ii.

VISTA la convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016";

VISTO in particolare, l'art. 6 della richiamata convenzione (Regole di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio speciale per la ricostruzione) che demanda alla Regione di provvedere, con proprio provvedimento, all'articolazione dell'Ufficio speciale, individuando le unità organizzative, nonché di provvedere, per quanto non disciplinato dalla convenzione, all'organizzazione e al funzionamento del predetto Ufficio speciale per la ricostruzione secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento della Regione Abruzzo;

VISTA l'Ordinanza n. 1 del 10 novembre 2016 del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi- Schema tipo di convenzione per l'istituzione dell'ufficio comune denominato "Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016" di cui all'art. 3 del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale del 22 novembre 2016 n. 766 con la quale è stato approvato lo schema tipo di convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Abruzzo;

RICHIAMATO il punto 3 della nominata DGR 766/2016 in cui, tra l'altro, è stato deliberato di demandare a successiva deliberazione "l'individuazione della dotazione di personale" dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione;

VISTA la DGR 73 del 24 febbraio 2017 con la quale è stato individuato nel sottoscritto "ing. *Marcello D'Alberto* il soggetto cui conferire l'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016";

VISTA la deliberazione di Giunta della Regione Abruzzo n. 267 del 22 maggio 2017 concernente l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, con la quale si provvede ad articolare l'Ufficio in una Segreteria Amministrativa, in un Ufficio di supporto e in n. tre Aree a responsabilità dirigenziale così denominate:

- Area ricostruzione pubblica e vigilanza;
- Area S.U.A.P. e adempimenti amministrativo-contabili;
- Area ricostruzione privata;

ATTESO che nella citata delibera della Giunta Regionale n. 267 del 22 maggio 2017 è stata approvata la dotazione massima di complessive 30 unità in forza presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 ed è stato demandato al Direttore dell'Ufficio la definizione della dotazione specifica di personale e la puntuale declaratoria delle funzioni e delle competenze della struttura indicata nella delibera regionale sopra riferita, nonché l'individuazione dei requisiti da possedere per il conferimento degli incarichi dirigenziali;

VISTA la determinazione n. 1/2017 dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 con la quale è stata approvata la declaratoria delle funzioni e delle competenze assegnate alle Aree che costituiscono l'Ufficio e sono stati altresì approvati gli Schemi comprendenti le caratteristiche del posto da ricoprire per l'affidamento degli incarichi relativi alle Aree sopra citate e la dotazione di personale assegnato a ciascuna di esse, come risulta dagli allegati al provvedimento in argomento di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;

VISTO il regolamento per l'organizzazione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, come risulta dall'allegato A al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

D E T E R M I N A


per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- di approvare il regolamento di organizzazione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione di cui all'allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il presente atto è trasmesso al Dipartimento Risorse ed organizzazione per i successivi adempimenti di competenza.

Il presente atto sarà pubblicato nella sezione trasparenza della Regione Abruzzo e sul sito web dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione.

**Il Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione
post sisma 2016 della Regione Abruzzo
Ing. *Marcello D'Alberto***





UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE SISMA 2016
REGIONE ABRUZZO
Sede di Teramo

Allegato A

Regolamento di organizzazione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione

TITOLO 1 – PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione istituito ai sensi dell'articolo 3, del decreto legge n. 189 del 2016 convertito con modificazioni dalla legge n. 229 del 2016 e s.m.i., secondo la disciplina di cui all'Ordinanza del Commissario Straordinario della Ricostruzione n. 1 in data 10 novembre 2016.

2. Lo stesso regolamento è finalizzato a garantire, da parte dell'Ufficio speciale per la ricostruzione il perseguimento dell'obiettivo di una maggiore efficacia e della massima efficienza ed economicità delle attività di ricostruzione in costante rapporto con la struttura commissariale di cui al citato decreto legge n. 189/2016 e di curare gli interventi di ricostruzione tenendo conto delle esigenze specifiche delle comunità territoriali, in base ai principi di adeguatezza e sussidiarietà.

Art. 2. – Disposizioni generali

1. Le attività principali svolte dall'Ufficio Speciale per la ricostruzione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6 dell'allegato all'OCSR n. 1 del 2016, sono:

- a. istruttoria per l'erogazione dei contributi per la ricostruzione o il recupero degli immobili privati distrutti o danneggiati;
- b. istruttoria per l'erogazione dei contributi in caso di distruzione o danneggiamento grave di beni mobili;
- c. attività istruttoria di consultazione dei cittadini e degli altri soggetti interessati ai fini della predisposizione dei piani urbanistici generali ed attuativi;
- d. progettazione generale ed esecutiva delle opere pubbliche e degli altri interventi sui beni sottoposti a vincolo artistico, storico, archeologico, architettonico o etnoantropologico, esercitando anche il ruolo di soggetti attuatori assegnato alle Regioni per tutti gli interventi ricompresi nel proprio territorio di competenza degli enti locali;
- e. realizzazione degli interventi di prima emergenza di cui all'articolo 42 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189;

UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE SISMA 2016
REGIONE ABRUZZO
Sede di Teramo

2

f. gestione della contabilità speciale per gli interventi connessi agli eventi sismici di cui all'articolo 4, comma 4 del Decreto legge del 17 ottobre 2016, n. 189 (entrate, uscite e rendiconto);

g. servizi generali (gestione flussi documentali, amministrazione del personale, predisposizione degli atti amministrativi generali e dei contratti);

h. ogni altra funzione prevista dal decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189.

2. La Giunta regionale con deliberazione n. 766 del 22 novembre 2016 ha deliberato di approvare lo schema tipo di convenzione per l'istituzione dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 di cui all'art. 3 del decreto legge n. 189/2016;

3. La Giunta Regionale con deliberazione n. 267 del 22 maggio 2017 ha: a) articolato l'Ufficio Speciale per la ricostruzione in tre Aree a responsabilità dirigenziale e in due Uffici di staff; b) previsto una dotazione massima di n. 30 unità di personale e c) demandato al Direttore dell'Ufficio speciale: 1) la definizione della dotazione specifica di personale e 2) la puntuale declinazione delle funzioni e delle competenze della struttura individuata con il provvedimento di specie.

4. Il Direttore dell'Usr 2016, nell'ambito delle proprie attribuzioni, ha adottato la determinazione n. 1 del 20.06.2017 con la quale è stata precisata la declaratoria delle funzioni.

TITOLO 2 – LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Art. 3 – Sistema organizzativo

1. Il sistema organizzativo dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione si articola in: una Direzione e n. 3 Posizioni di funzione organizzativa.

2. La responsabilità delle singole Aree è affidata a un responsabile di funzione organizzativa e specificatamente a dipendenti della Pubblica Amministrazione inquadrati nell'Area III con livello retributivo F1.

3. Ai responsabili di funzione organizzativa può essere attribuito, dal Direttore, anche il coordinamento di specifiche linee di attività indipendentemente e in aggiunta alle attribuzioni risultanti dagli incarichi conferiti.

4. Il Direttore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 può conferire, oltre a quanto disciplinato nel punto 3) speciali incarichi di responsabilità al personale attribuito all'Usr 2016 della Regione Abruzzo.

Art. 4 – Organigramma funzionale

1. L'assetto macrostrutturale dell'Ufficio è contenuto nell'organigramma, di cui all'allegato 1, del presente regolamento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE SISMA 2016
REGIONE ABRUZZO
Sede di Teramo

3

2. L'Organigramma si compone della Direzione, da tre Aree affidate a responsabili di funzione organizzativa, sottoposte al controllo e alle direttive dirigenziali e da due Uffici di staff, sempre sottoposti ad uguale controllo e coordinamento.

Art. 5 – Direzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione

1. La Direzione costituisce elemento di governo della complessità, anche di natura contrattuale, dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione, garantisce l'integrazione e regolazione delle singole parti che compongono il suo sistema organizzativo interno, l'attuazione delle politiche e degli interventi definiti nell'ambito della cabina di coordinamento di cui al comma 5, dell'articolo 1, del decreto legge n. 189/2016 convertito con modificazioni dalla legge n. 229 del 2016 e s.m.i. e delle politiche definite dal Presidente della Regione nella sua qualità di Vice commissario.

2. La sua funzione si esplica su tre livelli:

- . coordinamento dei processi direzionali,
- . recupero delle variazioni favorendo la interfunzionalità, al fine di promuovere l'interscambio e la collaborazione,
- . coordinamento di progetti di ricostruzione di grande rilevanza.

Art. 6 – Posizioni di funzione

1. La Posizione di funzione è il raggruppamento di materie/settori che presentano attività e funzioni omogenee.

2. Cura la produzione e l'erogazione dei servizi di propria competenza, improntando la propria azione all'applicazione dei principi di efficienza ed efficacia, di economicità nell'uso delle risorse assegnate e di semplificazione delle procedure.

3. Costituisce struttura di responsabilità organizzativa e articolazione della Direzione.

4. Ogni Posizione di funzione deve:

- garantire l'efficientamento della produzione e della erogazione dei servizi esterni ed interni correlati alle proprie competenze;
- essere orientata alla facilitazione dei processi decisionali, al raccordo delle strategie, delle azioni e delle risorse e deve prevenire conflitti e sovrapposizioni.
- assicurare lo sviluppo del sistema organizzativo della struttura;
- assicurare integrazione e supporto al funzionamento organizzativo dell'intera struttura attraverso la predisposizione di informazioni, conoscenze, politiche e criteri quadro, metodi e sistemi operativi.



UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE SISMA 2016
REGIONE ABRUZZO
Sede di Teramo

4

Art. 7 – Alte professionalità

1. L'Alta professionalità costituisce unità organizzativa apicale non dirigenziale. L'Alta professionalità è attribuibile a personale di categoria D secondo quanto fissato dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro e sulla base dei criteri e delle modalità definite dalla Giunta regionale per i propri dipendenti.
2. Affinché un'unità organizzativa complessa si qualifichi come Alta professionalità è necessario che:
 - identifichi una o più funzioni omogenee aggregate in base ai criteri della finalità principale perseguita e della tipologia di utenza servita;
 - sviluppi il proprio processo produttivo con autonomia funzionale, ricercando e attivando forme di integrazione finalizzate alla realizzazione della missione assegnata;
 - abbia una significativa complessità correlata alla dimensione, valutabile in base al numero di dipendenti alla stessa assegnati dal Dirigente competente, alla complessità degli interventi coordinati o all'entità della spesa gestita, e/o alla funzione svolta.
3. Le Alte professionalità possono concorrere con il Dirigente della struttura nel cui ambito sono collocate:
 - a) alla produzione ed erogazione di servizi esterni, pertanto hanno la funzione di assicurare la gestione efficace della propria area di attività, proponendo e realizzando innovazione nella strategia, nei prodotti e nei processi, coordinando l'attuazione operativa, la gestione dei fattori economici e produttivi e il miglior utilizzo delle risorse tecnologiche;
 - b) alla erogazione dei servizi interni, pertanto costituiscono i poli tecnico-professionali del sistema.
4. Esse si caratterizzano ad ogni modo in posizioni di direzione di unità organizzativa non dirigenziale di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa.

Tali posizioni operano per lo più in diretto rapporto con il Direttore e il Dirigente della Posizione di funzione nel cui ambito sono collocate, i quali possono delegare atti di gestione organizzativa e procedurale.

Art. 8 – Posizioni organizzative

1. Le Posizioni organizzative sono posizioni di lavoro che comportano l'assunzione diretta di responsabilità di prodotto e di risultato. **Esse sono attribuibili a personale di categoria D secondo quanto fissato dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro e sulla base dei criteri e delle modalità definite dalla Giunta regionale per i propri dipendenti.**
2. Le posizioni organizzative si distinguono in:



UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE SISMA 2016
REGIONE ABRUZZO
Sede di Teramo

5

- posizioni di direzione di unità organizzativa complessa, caratterizzate da autonomia gestionale e organizzativa;
- posizioni professionali che possono comportare responsabilità indirette di gestione finanziaria e amministrativa e responsabilità organizzative dirette su un nucleo ristretto di operatori;
- posizioni di staff, contraddistinte da elevata autonomia ed esperienza, operanti in diretto rapporto e a supporto del dirigente senza assunzione diretta di significative responsabilità di gestione finanziaria e organizzativa.

TITOLO 3 – FUNZIONI E RUOLI

Art. 9 – Funzioni del Direttore

1. Il Direttore attua gli indirizzi e gli obiettivi definiti dal Commissario Straordinario nonché dal Vice Commissario delegato per la ricostruzione e sovrintende alla gestione dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. In particolare, ha responsabilità gestionale specifica in ordine a:

- processo di programmazione operativa degli obiettivi contenuti nelle ordinanze del Commissario Straordinario per la Ricostruzione;
- integrazione e coordinamento dei Responsabili di P.O. al fine di realizzare specifici programmi di lavoro, conseguire obiettivi ed affrontare temi di particolare rilevanza;
- configurazione e funzionamento del sistema direzionale dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione e dei processi direzionali, formulando a tal fine le necessarie proposte di sviluppo;
- definizione, in accordo con i Responsabili di P.O., del sistema di qualità dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione: identificazione di obiettivi e contenuti della qualità dei servizi, definizione del processo di analisi e misurazione del controllo della qualità degli interventi per la ricostruzione;
- definizione di soluzioni a problemi di integrazione tra le Posizioni di funzione, nonché di percorsi per dirimere conflitti e superare le inerzie del sistema organizzativo, anche attraverso la proposizione sostitutiva di atti dovuti, nel caso di gravi inadempienze;
- formulazione delle proposte di atti di competenza della Giunta regionale e del suo Presidente e Vice Commissario ed espressione del parere di legittimità e di regolarità tecnica sempre negli atti di competenza della Giunta regionale e del suo Presidente;
- presidio della comunicazione interna ed esterna all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione.

5. Il Direttore adotta, con i poteri del privato datore di lavoro, atti regolamentari a carattere organizzativo relativi al personale incaricato di P.O., se del caso, e dipendente.

6. Al Direttore rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, tutti i dipendenti dell'Ufficio.



UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE SISMA 2016
REGIONE ABRUZZO
Sede di Teramo

6

Art. 10 – Funzioni del Responsabile di Posizione Organizzativa

1. Il Responsabile di Posizione Organizzativa:

- definisce i piani e progetti attuativi degli indirizzi e obiettivi stabiliti dal Direttore dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione nonché di quelli fissati dal Commissario Straordinario o dal Vice Commissario ed adotta azioni di coordinamento e controllo volte ad assicurare la realizzazione degli stessi all'interno della struttura organizzativa che dirige;
- adotta gli atti di gestione delle risorse finanziarie e strumentali assegnate, mediante autonomi poteri di spesa perseguendo gli obiettivi di efficienza della gestione, di continuità nello svolgimento delle funzioni ordinarie, la correttezza amministrativa, il controllo e la massima semplificazione dei procedimenti;
- garantisce omogeneità dei criteri di gestione del personale nell'adottare gli atti concernenti sviluppo e formazione, valutazione, attribuzione del salario accessorio, conformemente alle politiche di personale della Regione. A tal fine assume le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e la gestione dei rapporti di lavoro di propria competenza con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro;
- collabora nella definizione del fabbisogno del personale dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione;
- concorre alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e ne controlla il rispetto da parte dei dipendenti della struttura che dirige;
- emana direttive e disposizioni per le posizioni non dirigenziali comprese nella struttura a cui è preposto;
- esprime il parere di legittimità e di regolarità tecnica negli atti di competenza della Giunta regionale e del suo Presidente;
- applica gli strumenti direzionali e le modalità organizzative più adeguate al funzionamento efficace ed efficiente della struttura che dirige, garantendo gli standard di qualità dei servizi proposti.

Art. 11 – Funzioni di coordinamento

1. Il Direttore può attribuire la funzione di coordinamento territoriale e direzionale dell'esercizio di funzioni attuative delle ordinanze del Commissario Straordinario, ferme restando le attribuzioni correlate agli incarichi di funzionale organizzativa conferiti.

2. Il Coordinatore svolge in tale contesto un ruolo di supporto finalizzato alla Direzione, su materie esplicitamente definite nella disposizione d'incarico, favorendo l'integrazione tra le unità organizzative e la Direzione.

UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE SISMA 2016
REGIONE ABRUZZO
Sede di Teramo

Art. 12 – Funzioni del titolare di posizioni non dirigenziali

7

1. Il titolare di Alta professionalità e di Posizione organizzativa esercita le seguenti funzioni: a) esegue le direttive del Direttore per quanto concerne la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate e formula pareri richiesti dal Dirigente dell'Ufficio Speciale anche in ordine alla valutazione dei propri collaboratori; propone l'adozione degli atti di gestione delle spese e delle entrate relative alle risorse finanziarie attribuite e connesse alle funzioni di competenza e li sottopone al Direttore, b) è responsabile dei procedimenti amministrativi di competenza in relazione all'incarico di posizione non dirigenziale attribuito, non assegnati ad altri funzionari;

c) sulla base delle direttive impartite dal Direttore e delle deleghe eventualmente assegnate, cura l'attuazione dei progetti, l'espletamento delle funzioni e delle attività, riferendo periodicamente al Dirigente e rispondendo direttamente dei risultati ottenuti;

d) può essere designato dal Direttore, con provvedimento motivato, responsabile del trattamento e delle banche dati di competenza, ai sensi dell'art 29 del D.lgs. n. 196/2003;

e) adotta, in caso di delega, atti endoprocedimentali e di gestione organizzativa e procedurale.

2. Il Direttore può revocare o riformare gli atti e i provvedimenti adottati dal responsabile di Alta professionalità o di Posizione organizzativa e, nei casi d'inerzia, ritardo o di necessità e urgenza può sostituirsi a lui.

Articolo 13 – Funzioni del responsabile del procedimento

1. Il Direttore provvede, in relazione alla propria struttura organizzativa, ad assegnare a sé o **ad altro dipendente**, assegnato al proprio Ufficio speciale, la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento.

2. I compiti del responsabile del procedimento sono:

a) valutare, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di provvedimento;

b) accertare d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti necessari allo scopo, e adottare ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;

c) proporre l'indizione o, avendone la competenza, indire le conferenze di servizi di cui all'articolo 14 della legge n. 241/1990 e s.m.i o di cui all'articolo 16 del decreto legge n. 189/2016 e s.m.i.; d) curare le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;

e) adottare; ove ne abbia la competenza ai sensi del presente regolamento, il provvedimento finale ovvero trasmettere gli atti all'organo competente per l'adozione.

UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE SISMA 2016
REGIONE ABRUZZO
Sede di Teramo

8

Articolo 14 – Funzioni dei dipendenti non titolari di posizioni non dirigenziali o di responsabilità di procedimento

1. I dipendenti, diversi dal responsabile del procedimento, che partecipano al procedimento amministrativo con funzioni preparatorie, istruttorie o esecutive rispondono della regolarità delle operazioni svolte secondo le rispettive competenze.
2. Al fine dell'applicazione del comma 1, il dirigente, deve definire, con proprio atto organizzativo, le funzioni di ogni risorsa umana assegnata alla propria struttura organizzativa, su proposta del Responsabile di P.O. del rispettivo ufficio.

Art. 15 – Conflitto di interessi

1. Il Direttore, i titolari di Alta professionalità o di Posizione organizzativa ovvero i dipendenti responsabili di procedimento nell'adozione di pareri, di valutazioni tecniche, di atti endoprocedimentali e del provvedimento finale, se competenti all'adozione, devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.
2. Ogni dipendente dell'Ufficio speciale della ricostruzione, in relazione al proprio ruolo e alle funzioni ad esso affidate e correlate alla propria posizione contrattuale deve astenersi dalla valutazione di atti o documenti che possono generare conflitti di interesse, anche potenziali, provvedendo a darne segnalazione al proprio dirigente.

Art. 16 – Disposizione finale

1. Gli articoli 7, 8 e 12 del presente regolamento trovano applicazione per i soli dipendenti in comando o in distacco dalla regione Abruzzo o da altre Regioni.
2. L'articolo 13 del presente regolamento trova applicazione per i dipendenti in comando o in distacco dalla regione Abruzzo o da altre Regioni, da Province e dai Comuni interessati, da altre pubbliche amministrazioni ovvero assunto con forme contrattuali flessibili (articolo 3, comma 1, 3^a e 4^a periodo del decreto legge n. 189 del 2016) ovvero assegnato dalla struttura del Commissario straordinario e individuato tra personale delle amministrazioni pubbliche in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti o tra il personale, anche appositamente reclutato, sulla base di apposite convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. o da Fintecna S.p.A. o società da queste ultime interamente controllate (articolo 3 comma 2 del decreto legge n. 189 del 2016).
3. Gli articoli 14 e 15 del presente regolamento trovano applicazione nei confronti di tutte le unità di personale comunque assegnate all'Ufficio speciale per la ricostruzione.